

Bruxelles, 1° luglio 2026
(OR. en)

11291/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0265(CNS)**

**ATO 35
CADREFIN 319**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	29 giugno 2026
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948 - Orientamento generale parziale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948, raggiunto nella sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 29 giugno 2026.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo del presente regolamento è stabilire le norme e le procedure per le attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di disattivazione svolte dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") nell'ambito dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento").

¹ Parere di..., GU

- (2) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom². Tale direttiva e gli standard elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito attuati nella Comunità sono esempi da offrire per incoraggiare i paesi partner ad adottare standard analoghi.
- (3) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti contraenti della convenzione sulla sicurezza nucleare adottata il 17 giugno 1994³ e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi adottata il 5 settembre 1997⁴.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono parti del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari firmato il 1° luglio 1968 e applicano il protocollo aggiuntivo dei rispettivi accordi di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)⁵.

² Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/71/oj>).

³ GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/1999/819/oj>.

⁴ Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, adottata il 5 settembre 1997, entrata in vigore il 18 giugno 2001. Disponibile all'indirizzo <https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/joint-convention-safety-spent-fuel-management-and-safety-radioactive-waste>.

⁵ Modello di protocollo aggiuntivo agli accordi tra gli Stati e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica per l'applicazione delle salvaguardie (INFCIRC/540), approvato dal consiglio dei governatori dell'AIEA il 15 maggio 1997, disponibile all'indirizzo [INFCIRC/540 - Model Protocol Additional to the Agreement\(s\) Between State\(s\) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards](#); e protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Francia, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica relativo all'applicazione delle salvaguardie in Francia (INFCIRC/290/Add.1), approvato dal consiglio dei governatori l'11 giugno 1998, disponibile all'indirizzo [INFCIRC/290/Add.1 - Protocol Additional to the Agreement between France, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in France](#).

- (5) Poiché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") riguarda le politiche sia interne che esterne e prevede sinergie tra le due, il presente strumento si articola in due componenti, relative rispettivamente ad attività interne ed esterne.
- (6) La componente esterna dello strumento dovrebbe sostenere le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio⁶. La componente esterna è coerente con l'azione esterna sostenuta a norma del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale]⁷ e la integra.
- (6 bis) La componente esterna dello strumento dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione internazionale basata sulle convenzioni in materia di sicurezza nucleare e gestione dei rifiuti radioattivi, incoraggiando i paesi partner a diventare parti di tali convenzioni e consentendo revisioni inter pares periodiche dei loro sistemi nazionali. Tali revisioni inter pares forniscono una valutazione esterna della situazione e delle sfide in materia di sicurezza nucleare nei paesi terzi, orientando in tal modo la programmazione e la definizione delle priorità del sostegno di alto livello dell'Unione.
- (7) La componente interna dello strumento dovrebbe sostenere le attività condotte dalla Commissione nel settore della disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi (programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC) per assolvere alle proprie responsabilità nucleari derivanti dalla ricerca nucleare svolta presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), ossia JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio⁸.

⁶ Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj>).

⁷ Regolamento (UE) .../... [Europa globale] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento Europa globale (GU, ..., ... ELI: ...).

⁸ Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 (GU L 34 dell'1.2.2021, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/100/oj>).

- (8) Le valutazioni dei programmi hanno evidenziato che la complessa architettura dei finanziamenti dell'Unione è un fattore che limita l'impatto del bilancio dell'Unione a causa degli oneri amministrativi, che dovrebbero essere ridotti ove possibile. Le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti nucleari di ricerca del JRC condotte a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948 sono raggruppate e disciplinate con un unico atto allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi.
- (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci del materiale nucleare[...], in modo trasparente e responsabile.
- (10) Il presente regolamento mira inoltre a dare più flessibilità in termini di approccio di programmazione, anche per quanto riguarda le modalità dell'aiuto e i soggetti ammessi a beneficiarne, così da rispondere alle esigenze impreviste individuate nelle valutazioni e nelle consultazioni ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/948.
- (11) La cooperazione offerta dalla Comunità a norma del presente regolamento non è finalizzata a promuovere l'energia nucleare nei paesi partner⁹ o la costruzione di nuove centrali nucleari e non dovrebbe essere orientata verso l'aumento delle entrate derivanti dal funzionamento di una centrale nucleare ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

⁹ Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj>).

- (11 bis) Lo strumento dovrebbe contribuire al rafforzamento di un controllo regolamentare efficace e indipendente e alle attività di sviluppo delle capacità connesse alla sicurezza nei paesi partner, rivolgendosi principalmente alle autorità di regolamentazione competenti e, se del caso, alle organizzazioni di sostegno tecnico designate da tali autorità.
- (12) [Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.]
- (13) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

- (14) Allo strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti e alla gestione indiretta sotto forma di strumenti finanziari e garanzie di bilancio.
- (15) [L'importo degli stanziamenti assegnati allo strumento, il periodo di programmazione e la ripartizione dei fondi tra le varie attività dovrebbero essere riesaminati sulla base dei risultati della valutazione effettuata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ [regolamento sulla performance].]

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) .../... [regolamento sulla performance] (GU, ..., ... ELI: ...).

- (16) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹³, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁴ e (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁵, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

¹² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

¹³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

¹⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

¹⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

¹⁶ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

- (17) [Lo strumento deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.]
- (18) Le forme e i metodi di esecuzione dei finanziamenti dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

- (19) Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza del materiale nucleare e della disattivazione, onde evitare duplicazioni.
- (20) [Per garantire un'esecuzione coerente dell'azione esterna, ai fini dell'attuazione della componente esterna dello strumento si dovrebbero applicare, se del caso, le norme e le procedure definite nel regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e le disposizioni di attuazione del presente regolamento dovrebbero rimandare alle disposizioni di tale regolamento.]
- (21) Per la componente esterna dello strumento, i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al presente regolamento dovrebbero costituire programmi di lavoro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I piani d'azione annuali o pluriennali dovrebbero consistere in una serie di misure raggruppate in un unico documento.
- (22) I piani d'azione nell'ambito della componente esterna dello strumento dovrebbero essere adottati a cadenza annuale, a meno che la natura e gli obiettivi delle attività non giustifichino l'adozione di piani pluriennali.
- (23) La Commissione dovrebbe adottare programmi indicativi pluriennali che siano coerenti con i programmi indicativi pluriennali di cui al capo I del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e li integrino.

- (24) Il quadro strategico generale per l'attuazione della componente esterna dello strumento dovrebbe essere costituito dalle politiche definite in accordi di associazione relativi allo strumento, accordi di partenariato e di cooperazione, accordi multilaterali, accordi di cooperazione nucleare, protocolli d'intesa, trattati, convenzioni e altri accordi che instaurano una relazione tra la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nel decidere in merito alla partecipazione di paesi partner alla componente esterna dello strumento, devono essere rispettate le rispettive prerogative del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 101 del trattato Euratom.
- (25) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento e ai pertinenti accordi che consentono la partecipazione del paese partner allo strumento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi aderenti, dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi aderenti alla politica europea di vicinato.
- (26) La cooperazione internazionale si dovrebbe fondare sui principi fondamentali di sicurezza stabiliti nelle norme di sicurezza dell'AIEA, tenendo conto anche, se del caso, degli impatti ambientali transfrontalieri, senza causare ripercussioni negative sulle attività di cooperazione e di attuazione dell'assistenza nell'ambito dello strumento.

- (27) La cooperazione nell'ambito dello strumento con i paesi partner che non sono in grado di soddisfare i criteri necessari per essere parti di strumenti internazionali, in particolare laddove tale partecipazione sia soggetta a condizioni relative alla statualità, all'adesione o al riconoscimento nel quadro delle Nazioni Unite o di altri accordi multilaterali pertinenti, o laddove le procedure di adesione a tali strumenti internazionali siano pendenti, può essere perseguita[...], in via eccezionale, al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento.
- (28) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza nell'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner e tenendo conto degli sviluppi attuali e futuri in questo settore, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare e radioprotezione, sostenere la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e l'applicazione efficace ed efficiente di controlli di sicurezza del materiale nucleare nei paesi partner. Questo dovrebbe includere, tra l'altro, la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati, il rafforzamento della capacità di regolamentazione e delle relative capacità per garantire la sicurezza nucleare e la radioprotezione nelle applicazioni attuali e nei futuri sviluppi degli usi pacifici dell'energia nucleare, nonché la radioprotezione nelle nuove applicazioni mediche che comportano radiazioni ionizzanti.

- (29) [La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina causa danni alle infrastrutture ucraine, ivi comprese le centrali nucleari del paese, come nel caso dell'attacco con droni del 14 febbraio 2025 al nuovo confinamento sicuro di Chernobyl. Con riferimento al sostegno dell'Unione alle esigenze di sicurezza nucleare connesse all'Ucraina, gli stanziamenti mobilitati dalla riserva per l'Ucraina di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP] possono essere messi a disposizione per fornire sostegno a titolo della componente esterna dello strumento sotto forma di sostegno non rimborsabile, strumenti finanziari e copertura della garanzia di bilancio. Il sostegno all'Ucraina a titolo della componente esterna dello strumento istituito dal presente regolamento sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio dovrebbe essere fornito nei limiti dell'importo fissato in tale decisione e del massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento su Europa globale. Se erogati all'Ucraina in quanto Stato sovrano, tali prestiti dovrebbero essere coperti dalla garanzia fornita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP]. Di conseguenza, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e non fissare alcun tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento su Europa globale.]
- (30) [A fini di coerenza, è opportuno che la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari a titolo della componente esterna dello strumento, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, siano attuati conformemente alle norme applicabili del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] attraverso accordi conclusi per tale tipo di sostegno nell'ambito dei meccanismi di attuazione di Europa globale.]

- (31) [Per la componente esterna, se il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso i meccanismi di attuazione di Europa globale conformemente alle norme applicabili di tali meccanismi.]
- (32) Per la riuscita della cooperazione in materia di sicurezza nucleare è considerata necessaria una stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi a quelli dello strumento, di cui al titolo II, capo 10, del trattato Euratom, in particolare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).
- (33) La massima efficienza d'uso delle risorse disponibili può essere ottenuta attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e la creazione di sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l'impatto di interventi combinati volti a raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi della Comunità e dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

- (34) Il programma di finanziamento precedente a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 ha dimostrato il valore aggiunto supplementare apportato dalla Comunità per mezzo della raccolta e della diffusione di conoscenze. Sulla base dell'articolo 8 del trattato Euratom e in linea con l'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio¹⁷, al JRC incombe la gestione delle sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari chiusi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza nel 1999, con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio¹⁸, è stato varato il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti del JRC e da allora la Commissione fornisce aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del programma¹⁹.
- (35) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni volontarie tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

¹⁷ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj>).

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 marzo 1999, sulla disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e gestione dei residui: peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom (COM(1999) 114 final).

¹⁹ SEC(2004) 624, COM(2008) 903 e COM(2013) 734.

- (36) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (37) Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento.
- (38) Conformemente all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio, l'alto rappresentante, in qualità di vicepresidente della Commissione, assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendone l'unità, la coerenza e l'efficacia, in particolare attraverso l'attuazione del presente strumento.
- (39) I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna di cui alla decisione 2010/427/UE del Consiglio²¹ dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento e ai regolamenti ivi citati. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel rispetto del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna quale previsto nella medesima decisione.

²⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

²¹ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj>).

- (40) Al fine di garantire la continuità del sostegno nei settori interessati e di consentire che l'attuazione cominci sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
- (41) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessun fondo e nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali persone fisiche giuridiche, entità od organismi, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi detenuti o controllati, non dovrebbero pertanto beneficiare del sostegno.
- (42) È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento") [per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034].
2. Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento e il bilancio indicativo [per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034], nonché le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento. Esso approfondisce inoltre le specificità di ciascuna componente dello strumento, quella esterna e quella interna.

Obiettivi dello strumento

1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci **del materiale nucleare** nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom.

Ai fini del presente regolamento, "paese partner" ha il significato attribuitogli all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].
2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati. Lo strumento promuove altresì la condivisione di esperienze, know-how, migliori pratiche e conoscenze derivanti dal processo di smantellamento e disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, le quali saranno condivise in modo strutturato con i portatori di interessi della Comunità.

3. La componente esterna dello strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, pertinente per la sicurezza, della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner;
 - b) sostenere la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione e bonifica di ex siti e impianti nucleari nei paesi partner;
 - c) rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner.

Le azioni nell'ambito della componente esterna danno priorità al rafforzamento di un controllo regolamentare efficace e indipendente e alle attività di sviluppo delle capacità nei paesi partner, anche tramite il supporto alle autorità di regolamentazione competenti e, se del caso, alle organizzazioni di sostegno tecnico designate da tali autorità.

4. La componente interna dello strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il potenziale trasferimento delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante;
 - b) garantire che il JRC continui a coltivare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione, compresi regolatori, soggetti del settore industriale e istituti di formazione, nel settore della disattivazione di impianti nucleari al fine di assicurare la diffusione sistematica di conoscenze, migliori prassi e insegnamenti tratti e la condivisione di esperienze in tutti gli ambiti pertinenti, quali la regolamentazione e la formazione, e a sviluppare sinergie nell'Unione europea.

Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. Le discussioni di carattere volontario tra la Commissione e lo Stato membro ospitante in merito al potenziale trasferimento delle responsabilità di cui al primo comma, lettera a), possono essere avviate al più tardi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dello strumento per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 è fissata a 966 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Le risorse finanziarie per l'Ucraina mobilitate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] dalla riserva per l'Ucraina in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento QFP] possono essere utilizzate, se del caso, per fornire sostegno dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento.
3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine dello strumento.
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse finanziarie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 3 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, visibilità e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento.

5. Per la componente esterna dello strumento, in sede di attuazione del presente regolamento si applicano le norme e le procedure riguardanti i riporti, le rate annuali, i rimborsi, le entrate e i recuperi provenienti da strumenti finanziari finanziati a titolo dello strumento o dei suoi predecessori, così come le eccedenze delle garanzie di bilancio e dei prestiti coperti a titolo dello strumento o dei suoi predecessori, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].]

Articolo 4

Risorse aggiuntive

Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per lo strumento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi della Comunità e dell'Unione. Può essere finanziata anche un'azione che ha beneficiato di un contributo della Comunità e dell'Unione nel quadro di un altro programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità alle condizioni per il sostegno.
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dello strumento possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi partner, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione dello strumento conformemente all'articolo [4] del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Lo strumento è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto.

CAPO II

ATTUAZIONE DELLE DIVERSE COMPONENTI DELLO STRUMENTO

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA COMPONENTE ESTERNA DELLO STRUMENTO

Articolo 7

Quadro strategico

Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, trattati, convenzioni, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle strategie e nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Attuazione e ammissibilità in linea con Europa globale

1. Salvo laddove diversamente specificato nel presente regolamento, il finanziamento dell'Unione per la componente esterna dello strumento è attuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e del titolo II, capi II e III, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale], a eccezione dell'articolo 19, dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 26 di detto regolamento. A tutte le azioni finanziate a titolo della componente esterna si applicano le norme di ammissibilità di cui agli articoli 20, paragrafo 1 e paragrafi da 4 a 12, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].
2. [Se erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, il sostegno dell'Unione deve essere erogato esclusivamente attraverso il meccanismo di attuazione di Europa globale ed eseguito conformemente alle norme applicabili del meccanismo di attuazione di Europa globale attraverso accordi conclusi per tale tipo di sostegno nell'ambito dei meccanismi di attuazione di Europa globale.]
3. [Il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio è fornito nei limiti dell'importo massimo della garanzia di bilancio fissato dal regolamento su Europa globale.]
4. [Se si avvale del meccanismo di attuazione di Europa globale, lo strumento fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.]

Prestiti Euratom

1. **Il** sostegno dell'Unione all'Ucraina sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio è fornito nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale]. Ai prestiti all'Ucraina a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio si applica l'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].**l**
2. Il tasso di copertura per il sostegno dell'Unione sotto forma di prestiti all'Armenia a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio è il tasso di copertura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].

Programmi indicativi pluriennali

1. L'attuazione della componente esterna dello strumento avviene per mezzo di programmi indicativi pluriennali adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. I programmi indicativi pluriennali:
 - a) mirano a delineare un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi partner o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e sulla base del quadro strategico di cui all'articolo 7;
 - b) costituiscono la base generale della cooperazione in materia di sicurezza nucleare nell'ambito dello strumento e definiscono gli obiettivi della Comunità per quanto concerne la cooperazione, tenuto conto delle esigenze dei paesi interessati, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei paesi partner interessati;
 - c) indicano il valore aggiunto della cooperazione di cui alla lettera b) e le modalità per evitare la sovrapposizione con altri programmi e iniziative, in particolare quelli di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi e quelli di altri grandi donatori;
 - d) stabiliscono le priorità geografiche e politiche selezionate per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di esecuzione;

e) si basano sul dialogo con i paesi o le regioni partner, con il coinvolgimento dei portatori di interessi, in particolare le autorità governative e di regolamentazione e le organizzazioni da esse designate, nonché, se del caso, sulle consultazioni del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare ("ENSREG") istituito con decisione 2007/530/Euratom della Commissione²².

2. I programmi indicativi pluriennali possono essere rivisti su base ad hoc se necessario per attuarli in maniera efficace, in particolare qualora vi siano modifiche significative del quadro strategico di cui all'articolo 7 oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi. La procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si applica anche alle modifiche dei programmi indicativi pluriennali.

Articolo 11

Adozione di piani d'azione e misure

1. La Commissione adotta piani d'azione annuali nell'ambito della componente esterna dello strumento. Tuttavia, la Commissione può adottare piani d'azione pluriennali ove ciò sia giustificato dalla natura e dagli obiettivi delle attività.
2. I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I piani d'azione e le misure tengono conto del contesto specifico e, per ciascuna azione, specificano gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].

²² Decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2007/530/oj>).

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i piani d'azione e le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. La procedura d'esame di cui al paragrafo 3 non è richiesta per:
 - a) le misure speciali e le misure di sostegno per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
 - b) le modifiche tecniche, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:
 - i) il cambiamento del metodo di esecuzione;
 - ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;
 - iii) gli aumenti del bilancio dei piani d'azione e delle misure non superiori al 20 % del bilancio e non superiori a 5 milioni di EUR.

Le misure speciali e le misure di sostegno nonché le modifiche tecniche adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate agli Stati membri per il tramite del comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, entro un mese dalla loro adozione. Esse sono comunicate altresì al Parlamento europeo.

5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione adotta o modifica i piani di azione o le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Criteri per la cooperazione internazionale

1. La componente esterna dello strumento può finanziare azioni nei paesi partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente articolo.
2. La cooperazione è basata su un'intesa comune o su un accordo reciproco tra il paese partner e la Comunità.
3. I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di controlli di sicurezza del materiale nucleare sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e hanno concluso con l'AIEA un accordo di salvaguardia globale, oppure mettono in vigore il protocollo aggiuntivo con l'AIEA.
4. I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di sicurezza nucleare sono [...]parti della convenzione sulla sicurezza nucleare e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di altre convenzioni pertinenti, oppure hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi.

5. I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di preparazione e risposta alle emergenze, radioprotezione o gestione dei rifiuti radioattivi e che non sono parti degli strumenti internazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 non hanno impianti nucleari sul loro territorio.
6. La cooperazione con paesi partner che non sono parti degli strumenti internazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 e che non hanno impianti nucleari sul loro territorio è possibile solo su richiesta diretta dei paesi partner interessati, ed è limitata al sostegno che questi chiedono in caso di incidente nucleare o evento di emergenza radiologica ai sensi della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica.
7. La cooperazione nell'ambito del presente strumento con i paesi partner che non sono in grado di soddisfare i criteri necessari per essere parti degli strumenti internazionali di cui ai paragrafi 3 e 4, in particolare laddove tale partecipazione sia soggetta a condizioni relative alla statualità, all'adesione o al riconoscimento nel quadro delle Nazioni Unite o di altri accordi multilaterali pertinenti, o laddove le procedure di adesione a tali strumenti internazionali siano pendenti, può essere perseguita, in via eccezionale, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
8. Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi dello strumento relativi alla cooperazione, il paese partner interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obiettivi ed è una condizione necessaria per continuare a ricevere i contributi della Comunità.

9. La cooperazione nell'ambito del presente strumento con i paesi partner tiene conto, se del caso, dei principi e dei metodi riconosciuti a livello internazionale pertinenti per i potenziali impatti ambientali transfrontalieri che possono derivare dagli impianti nucleari nei paesi partner, compresi quelli associati al normale funzionamento e a scenari di incidente. Uno Stato membro suscettibile di essere direttamente interessato da potenziali impatti transfrontalieri derivanti da impianti nucleari in un paese partner può chiedere alla Commissione di avviare il dialogo con il paese partner al fine di ottenere informazioni pertinenti.
10. Gli operatori di centrali nucleari nei paesi partner possono ricevere sostegno in casi eccezionali, limitati nel tempo e specifici per il sito, anche per quanto riguarda le situazioni di emergenza connesse alla sicurezza nucleare, lo sviluppo di una strategia per dare seguito alle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni inter pares dei rischi e della sicurezza dell'ENSREG, compresi stress test e revisioni tematiche inter pares, lo sviluppo di criteri e concetti volti a conseguire i più elevati standard di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo sviluppo di strategie volte a garantire la disattivazione sicura degli impianti nucleari obsoleti e l'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci, nonché la gestione delle conoscenze e la formazione in materia di sicurezza nucleare.

Articolo 13

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

La componente esterna dello strumento è attuata tenendo conto del ruolo del SEAE previsto dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio, in particolare dagli articoli 3 e 9.

SEZIONE 2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA COMPONENTE INTERNA DELLO STRUMENTO

Articolo 14

Programmi di lavoro

1. La componente interna dello strumento è attuata mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I programmi di lavoro sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della decisione 96/282/Euratom della Commissione.
2. Il programma di lavoro per la componente interna dello strumento:
 - a) mira a fornire una panoramica delle attività pianificate nel periodo oggetto del programma di lavoro pluriennale;
 - b) costituisce una base generale per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente regolamento e si basa sui più elevati standard di sicurezza nucleare e sulle migliori pratiche per ottemperare alle responsabilità nucleari della Comunità.

Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione e criteri di ammissibilità per l'attuazione della componente interna dello strumento

Salvo laddove diversamente specificato nel presente regolamento, il finanziamento dell'Unione per la componente interna dello strumento è attuato in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Solo le attività seguenti sono ammissibili al finanziamento dell'Unione nell'ambito della componente interna dello strumento:

- a) conservazione ed esercizio in condizioni di sicurezza degli impianti nucleari chiusi;
- b) smantellamento di impianti nucleari obsoleti o inutilizzati, o entrambe le cose;
- c) gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, compresi raccolta, caratterizzazione, trattamento, trasporto e stoccaggio;
- d) riduzione dell'inventario di materiale nucleare presso i siti del JRC;
- e) sviluppo e costruzione di impianti di gestione dei rifiuti radioattivi;
- f) elaborazione e aggiornamento di piani di disattivazione, studi tecnici e fascicoli per l'autorizzazione;
- g) sostegno esterno all'ideazione, alla valutazione e alla gestione dei progetti;
- h) sostegno operativo, segnatamente per la radioprotezione e la manutenzione di attrezzature e impianti;
- i) discussioni di carattere volontario con gli Stati membri ospitanti in vista del potenziale trasferimento delle responsabilità nucleari della Commissione;
- j) comunicazione e cooperazione i portatori di interessi esterni;
- k) raccolta, produzione, valutazione e diffusione di conoscenze in materia di disattivazione nucleare, ivi comprese attività di formazione;
- l) qualsiasi altra attività a sostegno della disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC e delle conoscenze in materia di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2.

Disposizione sulla condivisione delle conoscenze

1. Le conoscenze create nel corso dell'attuazione del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC come pure del programma di assistenza alla disattivazione istituito dal regolamento (UE) 202X/XXXX [Ignalina]²³ sono diffuse a livello di Comunità.
2. Le attività per ottemperare al paragrafo 1 sono finanziate nell'ambito dello strumento. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione negli Stati membri.
3. Il processo di diffusione delle conoscenze è incluso e definito nei programmi di lavoro di cui all'articolo 14.

²³ Regolamento (UE) 202X/XXXX [Ignalina] del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/101 (GU, ..., ... ELI: ...).

CAPO III

COMPETENZE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per la componente esterna dello strumento. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e [...] si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.
4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

5. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi partner o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. I rappresentanti dei paesi partner o delle organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 12 del presente regolamento.
6. Gli Stati membri possono chiedere l'esame di qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dello strumento.

Articolo 18

Abrogazione

I regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla chiusura, delle azioni interessate a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria dello strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo strumento e le misure adottate ai sensi dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente
